

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 29

Roma, 25 agosto 2016

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo Indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2016.

Quadro Normativo

- /// **Determina del Presidente Inail del 15 giugno 2016, n.227** " Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2016".
- /// **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 luglio 2016**, concernente la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2016, adottato sulla base della determina del Presidente dell'Inail del 15 giugno 2016¹, n. 227.
- /// **Legge del 28 dicembre 2015, n. 208**, art. 1, comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

¹ **Allegato 1** Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 luglio 2016.

L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, nella misura di Euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2015².

L'importo del predetto assegno è di norma soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Per l'anno 2015, l'Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a - 0,1%.

La legge di stabilità 2016³ ha tuttavia stabilito, tra l'altro, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

In virtù della suddetta disposizione di salvaguardia si conferma quindi, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'importo già vigente in precedenza.

Ciò premesso, si informa che, a differenza degli scorsi anni, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell'Istituto.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1

² Misura fissata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2015. Vedi anche circolare Inail n. 62 del 3 luglio 2015.

³ Legge del 28 dicembre 2015, n 208 art. 1, comma 287.